

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4137 del 09/09/2019
Oggetto	Concessione in sanatoria di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Po, nel Comune di Monticelli d'Ongina (PC), e del Torrente Chiavenna, nel Comune di Caorso (PC) - Consorzio di Bonifica di Piacenza - Pratica DG99A0001.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4250 del 09/09/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);
- la nota con protocollo PG/2019/1828 del 08/01/2019 (delega sulla gestione delle concessioni dei Consorzi di Bonifica);

PRESO ATTO della domanda con protocollo n. 1169 del 13/12/1999 con cui il Consorzio Bacini Piacentini di Levante, ora Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, ha presentato

domanda in sanatoria di concessione di grande derivazione d'acqua superficiale (cod. DG99A0001) mediante opera fissa esistente, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato da Fiume Po mediante impianto di sollevamento costituito da n. 3 pompe;
- ubicazione del prelievo: Comune di Monticelli d'Ongina (PC), località San Nazzaro, su terreno di proprietà del demanio pubblico, censito al fg. n.17, mapp. n. 103; coordinate UTM RER x: 571154; y: 992865;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 5.000 l/s;

PRESO INOLTRE ATTO che la derivazione in oggetto è soggetta al procedimento di valutazione di impatto ambientale, avviato il 05/12/2017, all'interno del quale il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha presentato la domanda di variante sostanziale alle esistenti opere, che consiste nel prelevare acqua superficiale mediante una seconda opera fissa, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato dal Torrente Chiavenna mediante impianto di sollevamento costituito da n. 5 pompe;
- ubicazione del prelievo: Comune di Caorso (PC), località Ronchi, su terreno censito al fg. n.32, mapp. n. 62; coordinate UTM RER x: 569439; y: 987657;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo e ad uso ambientale;

DATO ATTO che gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna sul BURERT n 48 del 07/03/2018 e n. 51 del 20/02/2019;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati, relativi all'istanza di concessione:

- la portata massima di concessione di derivazione richiesta è pari a 5.000 l/s da esercitarsi modularmente presso i due impianti;
- il volume massimo prelevabile ai fini irrigui è pari a 30.000.000 mc/anno;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi e firma del PAUR del 29/07/2019) sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione di acqua pubblica quali l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la Provincia di Piacenza, il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna, il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo Montagna della Regione Emilia Romagna, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po e l'Agenzia Interregionale del Po.

VALUTATO ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle seguenti condizioni risultanti dalla conferenza dei servizi:

- portata massima complessiva tra le due opere di presa di prelievo pari a 5.000 l/s;
- volume massimo concedibile pari a 18.600.000 mc/anno;
- è ammesso un prelievo superiore a detto volume a condizione che venga installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento idoneo strumento atto alla misurazione dei volumi delle acque restituite nel Fiume Po; pertanto il volume necessitante per uso irriguo, pari a un massimo di 18.600.000 mc/anno, verrà verificato sulla base della differenza tra i volumi prelevati e quelli restituiti, maggiorati della percentuale dovuta alle perdite della rete;
- nella stagione estiva (maggio – settembre) i prelievi sia da Fiume Po sia dal Torrente Chiavenna potranno essere attivati solo lasciando defluire a valle del punto di prelievo da Fiume Po una portata pari 1098 mc/s;
- nella stagione invernale (ottobre – aprile) i prelievi da Fiume Po potranno essere attivati alle condizioni di cui al punto precedente mentre quelli dal Torrente Chiavenna potranno essere attivati lasciando defluire a valle del punto di captazione una portata pari a 330 l/s;
- andranno previsti e tenuti in regolare stato di manutenzione idonei dispositivi per la misurazione delle acque derivate e restituite ai sensi di quanto disposto dalla DGR n.2254/16; a tal fine dovrà

essere presentato idoneo progetto per l'individuazione della localizzazione e della tipologia della strumentazione da porre in essere;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno in corso, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 05/09/2019, la somma pari a 2.496,45 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che il prelievo di acqua superficiale oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/99;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla concessione cod. DG99A0001;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. DG99A0001, ai sensi dell'artt. 6 e 31 r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante due impianti di sollevamento, San Nazzaro da Fiume Po e Ronchi da Torrente Chiavenna, costituiti rispettivamente da tre e cinque pompe.
- ubicazione prelievo San Nazzaro: Comune di Monticelli d'Ongina (PC), località San Nazzaro, su terreno di proprietà del demanio pubblico, censito al fg. n.17, mapp. n. 103; coordinate UTM RER x: 571154; y: 992865;
- ubicazione prelievo Ronchi: Comune di Caorso (PC), località Ronchi, su terreno censito al fg. n.32, mapp. n. 62; coordinate UTM RER x: 569439; y: 987657;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo e ad uso ambientale;

- portata massima di esercizio pari a 5.000 l/s;
 - volume d'acqua massimo pari a 18.600.000 mc/annui;
 - è ammesso un prelievo superiore a detto volume alle condizioni specificate nell'allegato disciplinare;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2048;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/09/2019;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.496,45 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.496,45 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;
 10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335 (cod. DG99A0001).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa San Nazzaro è costituita da un manufatto completamente immerso in fiume Po, da cui partono tre tubi di mandata che lo collegano all'edificio pompe. Questo è costituito da due pompe a portata costante e una pompa a portata variabile, di potenza complessiva pari a kW 420 e prevalenza 6,7 metri. L'edificio pompe è, a sua volta, collegato ad una vasca di carico.

L'opera di presa San Nazzaro è sita in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), località San Nazzaro, su terreno di proprietà del demanio pubblico, censito al fg. n.17, mapp. n. 103; coordinate UTM RER x: 571154; y: 992865.

2. L'opera di presa Ronchi è costituita da un manufatto a pianta rettangolare da cui partono due condotte che lo collegano alla stazione di sollevamento. Questa è equipaggiata con 5 pompe sommergibili ad elica a portata variabile della potenza di kW 75 cad e prevalenza 4 metri.

L'opera di presa Ronchi è sita in Comune di Caorso (PC), località Ronchi, su terreno censito al fg. n.32, mapp. n. 62; coordinate UTM RER x: 569439; y: 987657.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo e ad uso ambientale.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 5.000 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 18.600.000 mc/anno.

3. È ammesso un prelievo superiore a detto volume purché la differenza tra i volumi prelevati e quelli restituiti, maggiorati della percentuale dovuta alle perdite della rete corrisponda al volume complessivo di 18.600.000 mc/anno, misurati con le modalità previste all'art. 7.

4. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per alimentare il sistema irriguo del Basso Piacentino.

5. Il prelievo può avvenire dai corpi idrici Fiume Po, identificato con codice N00814IR e Torrente Chiavenna identificato con codice 011200000000 5 ER a condizione che venga rispettato quanto segue:

- nella stagione estiva (maggio – settembre) i prelievi potranno essere attivati solo lasciando defluire a valle del punto di prelievo da Fiume Po una portata pari 1098 mc/s;
- nella stagione invernale (ottobre – aprile) il prelievo da Fiume Po potrà essere attivato alla condizione di cui al punto precedente mentre quello dal Torrente Chiavenna potrà essere attivato lasciando defluire a valle del punto di captazione una portata pari a 330 l/s;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.496,45 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2048.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Essendo ammesso un prelievo superiore al volume massimo necessitante per uso irriguo, pari a 18.600.000 mc/anno, deve essere installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento idoneo strumento atto alla misurazione dei volumi delle acque restituite nel Fiume Po, tale da poter verificare la differenza tra i volumi prelevati e quelli restituiti, maggiorati della percentuale dovuta alle perdite della rete.

Il concessionario è quindi tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume d'acqua sia derivata che restituita ed a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Tecnica di ARPAE – Unità Progetto Demanio Idrico e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna, oltre ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato alla DGR n. 2254/2016. A tal fine dovrà essere presentato per approvazione al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici entro 90 giorni dal provvedimento autorizzatorio unico idoneo progetto per l'individuazione della localizzazione e della tipologia della strumentazione da porre in essere.

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Ulteriori prescrizioni:** si riportano di seguito le principali prescrizioni derivanti dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Per la derivazione dall'opera di presa San Nazzaro:

- è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;

- sia garantito al personale dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l’accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l’accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
- predisporre dopo 2 anni ed eventualmente in seguito con la periodicità e le modalità dettate da A.I.Po, una batimetria dell’area fluviale interessata dall’opera di presa, da trasmettere in copia ad A.I.Po Ufficio di Piacenza e A.I.Po Settore Navigazione di Boretto per garantire il mantenimento di un adeguato e omogeneo profilo del fondo del fiume, tale da non ingenerare fenomeni di erosione dello stesso o addirittura spondali;
- è onere del concessionario mantenere e ripristinare le opere idrauliche e loro manufatti accessori adiacenti (sponde fluviali e arginature maestre per una fascia a monte e valle di 20 m) interessate dai manufatti facenti parte dell’impianto di derivazione, secondo la morfologia planimetrica ed altimetrica degli stessi, nonché svolgere continui monitoraggi ed interventi di manutenzione per garantire il funzionamento ottimale delle opere idrauliche;
- il concessionario ha in carico l’onere della manutenzione del tratto spondale subito a monte ed a valle dell’opera di presa (per una fascia di 20 m), con mantenimento delle sponde idrauliche esistenti, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di presa. L’A.I.Po si riserva di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi che fossero ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d’acqua. In caso di necessità di movimentare il materiale all’imbocco dell’opera di presa, si dovrà provvedere a richiedere la preventiva autorizzazione idraulica dell’Ufficio Operativo di Piacenza fornendo anche idoneo rilievo con relative restituzioni grafiche dell’area dove si intende eventualmente refluire il materiale, con computo dei relativi volumi di scavo e riporto;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale in prossimità dell’opera di presa che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d’acqua;
- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche;
- il concessionario ha l’obbligo di presidiare e monitorare costantemente l’opera di derivazione in occasione dei possibili eventi di piena, adottando all’occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile, volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi con i riferenti dei Piani di Protezione Civile Comunali (dei Comuni interessati) e Provinciale; qualunque eventuale danno a persone e cose, che dovesse verificarsi durante la fase di esercizio, sarà a totale carico del concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell’impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e cose, tenendo indenne l’A.I.Po da qualsiasi responsabilità in merito;
- il concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d’acqua, il concessionario non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino dall’A.I.Po, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
- in caso di attivazione del servizio di piena, l’A.I.Po si riserva la facoltà di interdire gli accessi all’alveo e all’argine del fiume, limitandolo esclusivamente ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell’A.I.Po;

- il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti negli impianti di derivazione, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua.

Per la derivazione dall'opera di presa Ronchi:

- al concessionario è richiesta la manutenzione del tratto del torrente Chiavenna a partire da 200 m a monte dell'opera di presa sino al ponte della ferrovia Piacenza - Cremona, in particolare per quanto riguarderà il taglio della vegetazione e la manutenzione degli argini;
- è richiesto al concessionario di comunicare al Servizio Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Servizio Affluenti Po le date di inizio e fine lavori restando inteso che il concessionario dovrà procedere al ripristino delle aree interessate dagli stessi curando gli interventi finalizzati alla conservazione della sicurezza idraulica, in particolare il raccordo con gli argini esistenti.

Per entrambe le derivazioni:

- al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi finalizzate al mantenimento delle portate ambientali nei corpi idrici interessati (Fiume Po, Torrente Chiavenna).

Si ricorda che debbono essere rispettate tutte le prescrizioni comprese nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, anche se non espressamente riportate nel presente disciplinare.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.